

REGOLAMENTO

(delibera del Consiglio direttivo del 23.10.2018)

TITOLO I L'ASSOCIAZIONE ASSOMEF

Articolo 1

L'Associazione detiene e rende pubblico L'Elenco dei Mediatori familiari iscritti

L'Associazione detiene inoltre l'elenco degli aspiranti soci che stanno conseguendo una idonea formazione in Mediazione Familiare.

L'esclusione o la decadenza, per qualunque motivo, dalla qualità di socio comporta la cancellazione dall'elenco degli associati.

Articolo 2 - REQUISITI PER L'ACCESSO

I criteri per l'iscrizione all'Associazione ASSOMEF sono disponibili nel sito alla voce "Disciplinare".

Per accedere all'area riservata, è necessario essere socio

Uno dei requisiti fondamentali per l'accesso ad Assomef - oltre al diploma specifico in mediazione familiare acquisito presso una scuola la cui formazione erogata risponda ai requisiti richiesti dalla norma UNI 11644/2016 - è la preventiva o contestuale formazione di almeno 70 ore in competenze trasversali, quali l'empatia, l'ascolto attivo e l'equivocità con i mediandi, che può essere acquisita presso una scuola che eroga un programma formativo riconosciuto da Assomef.

L'iscrizione ad ASSOMEF prevede un esame di ammissione.

L'esame, sarà suddiviso in una parte scritta ed una parte orale e verterà prevalentemente su argomenti di carattere etico-deontologico e aspetti burocratici legati alla professione. Le sessioni di esame verranno organizzate in luoghi diversi in modo da poter agevolare i soci di tutto il territorio nazionale.

Le sessioni d'esame saranno organizzate e gestite dal Consiglio Direttivo

Il titolo formativo richiesto per poter presentare domanda di iscrizione ad ASSOMEF, è conforme a quanto indicato dalla citata norma UNI 11644 (almeno 320 ore di formazione di cui 240 ore di training specifico in mediazione familiare ed un minimo di 80 ore da distribuirsi in 40 ore tra tirocinio e in 40 ore di supervisione).

Il Consiglio direttivo procede alla iscrizione nell'Associazione del socio che possa documentare:

- Un diploma di mediazione familiare rilasciato da una scuola riconosciuto da ASSOMEF ovvero da una scuola non riconosciuta purché la scuola stessa abbia erogato una formazione di mediazione nel rispetto della citata norma UNI 11644, come sopra specificato, oltre che di competenze trasversali (quali l'empatia, l'ascolto attivo e l'equivocità con i mediandi) per una durata minima di 70 ore.

ART. 3 – Domanda di iscrizione all'Associazione in regime ordinario

Al fine della iscrizione all'associazione, gli aspiranti soci debbono presentare la seguente documentazione:

- 1) domanda di iscrizione all'Associazione (il modulo è scaricabile dal sito);
- 2) ricevuta del bonifico della quota di iscrizione di € 60,00 intestata a:

ASSOMEF ASSOCIAZIONE MEDIATORI FAMILIARI

Piazza Mazzini 27 – 00195 Roma.

IBAN: IT 62 U 01030 03233 00000 08421 29 [Banca Monte dei Paschi di Siena](nella causale specificare cognome, nome, anno di iscrizione);

- 3) copia del diploma di mediatore familiare conseguito presso una scuola riconosciuta da ASSOMEF;
- 4) nel caso di formazione avvenuta presso una scuola non riconosciuta da ASSOMEF, oltre al diploma, copia di materiale informativo e del programma formativo del corso, in cui siano specificati:
 - monte ore complessivo,
 - materie di studio,
 - modalità di erogazione della formazione (aula, pratica, laboratori, etc.),nel rispetto della norma UNI 11644, certificate dalla scuola stessa;
- 5) modulo di consenso al trattamento dei dati personali
- 6) curriculum vitae (max 2 fogli).

Al ricevimento della documentazione completa, la domanda viene valutata dal Consiglio Direttivo che provvede all'ammissione del socio e all'iscrizione nell'elenco.

Il Consiglio direttivo potrà richiedere ogni altra documentazione necessaria per l'iscrizione.

La formalizzazione dell'iscrizione avviene con l'attribuzione del numero di iscrizione e l'inserimento nell'elenco pubblicato nel sito web dell'Associazione.

Tutta la documentazione può essere inviata via mail all'indirizzo: assomef.mediatorifamiliari@gmail.com *In caso di mancato accoglimento della domanda, la quota versata verrà interamente restituita*

ART. 4 – SISTEMA DI ATTESTAZIONE

Al fine di tutelare i consumatori e di garantire la trasparenza del mercato dei servizi professionali, l'ASSOMEF può rilasciare ai propri iscritti, prelieve le necessarie verifiche, sotto la responsabilità del proprio rappresentante legale, un'attestazione relativa alla regolare iscrizione del professionista all'associazione.

Per i requisiti necessari alla partecipazione all'associazione stessa, gli standard qualitativi e di qualificazione professionale che gli iscritti sono tenuti a rispettare nell'esercizio dell'attività professionale, ai fini del mantenimento dell'iscrizione all'associazione e per le garanzie fornite dall'associazione all'utente, tra cui l'attivazione dello sportello di tutela per il consumatore di cui all'art. 2, comma 4 Legge 14/2013, si rimanda a quanto sopra indicato.

Le attestazioni di cui sopra non rappresentano requisito necessario per l'esercizio dell'attività professionale.

ART. 5 SPORTELLO DI TUTELA PER IL CONSUMATORE

ASSOMEF, a tutela dell'utente, ha attivato uno sportello di riferimento per l'utente stesso, presso il quale i committenti delle prestazioni professionali possono rivolgersi in caso di reclamo nei confronti deisingoli professionisti, ai sensi dell'art. 27-ter del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nonché ottenere informazioni relative all'attività professionale in generale e agli standard qualitativi da esse richiesti agli iscritti.

Lo sportello per l'utente è attivato presso ogni sede territoriale:

- per il Nord: **Mario Ponziano, Strada Canaletto Sud 258/2 – 41122 Modena**
- per il Centro: **ASSOMEF, Piazza Mazzini 27 – 00195 Roma;**
- per il Sud: **Maria Teresa Marotta, Via Ugento 62, 73055 Racale (Le)**

Per accedere a tale sportello l'utente può rivolgersi direttamente ad ASSOMEF all'indirizzo:

assomef.mediatorifamiliari@gmail.com.

La documentazione del reclamo dovrà contenere:

- 1) dati personali identificativi di chi effettua il reclamo**
- 2) nome e cognome del mediatore per il quale si vuole effettuare la segnalazione**
- 3) una breve descrizione del fatto/dei fatti in esame, in cui siano esplicitati tempi, modi, luoghi ed eventuali terze persone coinvolte**
- 4) eventuale documentazione aggiuntiva**

La segnalazione è un atto formale e verrà presa in considerazione soltanto se completa di tutti i dati richiesti, in particolare i dati utili ad identificare e contattare chi effettua la segnalazione.

Art. 6 ACCREDITAMENTO CORSO DI MEDIAZIONE FAMILIARE

ASSOMEF accetta e riconosce percorsi di formazione per mediatori familiari rispondenti alle caratteristiche della Legge 4/2013 e alle norme UNI 11644:2016.

La domanda di riconoscimento (in calce a questa procedura) unitamente a informazioni dettagliate per ogni corso organizzato, tra cui:

- il programma del corso con i nominativi dei docenti e il numero dei partecipanti (sia degli iscritti al momento dell'invio della domanda che del numero previsto in totale)
- le date previste d'inizio e fine del corso, il monte ore complessivo e la sede
- la quota di partecipazione prevista
- i moduli didattici e le aree di insegnamento dei docenti del corso
- la presenza o meno dell'esame finale (esame orale, presentazione e discussione della tesina su un caso, prova pratica) con attribuzione di giudizio complessivo
- la garanzia che l'accesso all'esame finale avvenga solo da parte degli iscritti con almeno l'80% della frequenza effettiva al corso.
- la garanzia che il responsabile didattico del corso sia un mediatore familiare socio ASSOMEF o appartenente ad altre associazioni di mediatori familiari riconosciute dal Mi.SE.

A questa documentazione va inoltre allegata la ricevuta del versamento della quota prevista per l'iter di riconoscimento pari ad € 200,00-.

Tutta la documentazione dovrà pervenire **almeno 50 giorni** prima della data d'inizio del corso e va inviata alla seguente mail: [**assomef.mediatorifamiliari@gmail.com**](mailto:assomef.mediatorifamiliari@gmail.com); richieste pervenute con tempi inferiori possono comunque essere presentate, assumendo la procedura di urgenza, previo accordo con il Presidente di Assomef.

La documentazione sarà vagliata dalla Commissione Scientifica per la formazione e sottoposta al Consiglio Direttivo per l'approvazione, che dovrà avvenire **entro 30 giorni** dalla presentazione della domanda.

A fronte del parere positivo del Consiglio Direttivo, il corso sarà riconosciuto da ASSOMEF e il Consiglio Direttivo stesso emetterà apposita delibera di riconoscimento il cui numero dovrà essere inserito nella dicitura "corso riconosciuto da ASSOMEF con delibera n....." da apporre sul materiale del corso (cartellette, brochure, spazio web di pubblicizzazione del corso), unitamente al logo di ASSOMEF.

Nell'eventualità che i corsi riconosciuti prevedano un questionario finale di valutazione, ASSOMEF ritiene utile averne copia.

TITOLO II

LA FORMAZIONE PERMANENTE

Articolo 7 – Aggiornamento e formazione permanente.

Si rimanda alla responsabilità di ciascun Mediatore Familiare Professionista curare costantemente la propria preparazione professionale, conservando e accrescendo le conoscenze con particolare riferimento ai settori nei quali svolge l'attività così come prevede la Legge 4/2013 e la Norma tecnica UNI 11644:2016.

Le ore di aggiornamento annuale dovranno essere almeno 16, riguardanti una o più delle aree di conoscenze, abilità e competenze previste dalla norma UNI 11644 e dalla Legge Cartabia 149/2023, 12quater, con la partecipazione ad iniziative volte all'approfondimento sulla materia specifica, eventi, convegni, seminari, corsi, effettuando costantemente la supervisione.

I documenti attestanti tali aggiornamenti dovranno essere inseriti in "Area soci" personale.

Per iscriversi ad Assomef è obbligatorio avere conseguito il diploma di Mediatore Familiare, dopo aver superato l'esame di secondo livello.

E' dovere deontologico del mediatore rispettare il regolamento in materia di formazione permanente adottato dall'Associazione.

Articolo 8 – Durata e contenuto della formazione permanente.

Il periodo di valutazione della formazione continua ha durata triennale e decorre dal 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello di iscrizione nell'elenco.

Il primo periodo di valutazione della formazione continua decorrerà dal 1° gennaio 2020.

Ogni iscritto è tenuto a frequentare nel triennio un adeguato percorso formativo, nel rispetto della norma UNI 11644, includendo pratica operativa, supervisione, formazione e sviluppo personale (partecipazione a workshop, convegni, corsi di formazione e seminari attinenti la mediazione familiare).

Articolo 9 – Compiti dell'Associazione

L'Associazione vigila sull'effettivo adempimento dell'obbligo formativo da parte degli iscritti nei modi e con i mezzi ritenuti più opportuni, regolando le modalità del rilascio degli attestati di partecipazione agli eventi formativi organizzati dalla stessa Associazione.

Articolo 10 – Controllo dell'Associazione

L'Associazione verifica l'effettivo adempimento dell'obbligo formativo da parte degli iscritti.

Ai fini della verifica, l'Associazione deve svolgere attività di controllo, anche a campione, ed allo scopo può chiedere all'iscritto ed ai soggetti che hanno organizzato gli eventi formativi chiarimenti e documentazione integrativa.

Articolo 11 – Entrata in vigore del regolamento

Il presente regolamento integra e sostituisce il precedente ed entra in vigore dal giorno successivo della delibera del Consiglio Direttivo che lo ha approvato, ovvero dal 25 giugno 2022.